



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

composta da:

Avv. ROBERTA LEONI	Presidente
Prof. Avv. SERGIO MARULLO DI CONDOJANNI	Componente
Avv. FILIPPO FIORANI	Componente relatore

Procedimento disciplinare n. R.G. N. 20/2015, P.A. 137/14

contro

PAOLO GIANI MARGI (tessera F.I.S.E. n. 001225/B)

* * *

Nel secondo grado di giudizio, radicato a seguito del reclamo proposto dal signor Paolo Giani Margi avverso la sentenza del Tribunale Federale in data 25/06/2015, con la quale veniva inflitta all'incolpato la sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico federale o sociale per mesi 6 per aver violato l'art. 2 n. 2 e 10 dello Statuto Federale, l'art. comma 1 e comma 1 e 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE (come vigente all'epoca dei fatti), l'art. 2 del Regolamento Veterinario FISE, nonché l'art. 1 lett. b) del Codice di condotta FEI per il benessere del cavallo; all'esito del dibattimento tenutosi all'udienza del 30/09/2015,

presente il reclamante,

sentito il Procuratore Federale;

sentito il difensore dell'incolpato, la Corte si riservava di decidere,

SENTENZA

Con sentenza del 25/06/2015 - emessa nell'ambito del procedimento disciplinare R.G. N. 20/2015, il Tribunale Federale riteneva il sig. Paolo Giani Margi colpevole di aver violato l'art. 2 n. 2 e 10 dello Statuto Federale, l'art. comma 1 e comma 1 e 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE (come



vigente all'epoca dei fatti), l'art. 2 del Regolamento Veterinario FISE, nonché l'art. 1 lett. b) del Codice di condotta FEI per il benessere del cavallo, infliggendogli la sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico federale o sociale per mesi 6.

Il Tribunale Federale, ritenendo preliminarmente infondata l'eccezione di violazione dell'art. 65 del regolamento di Giustizia Fise sollevata dall'incolpato, pone alla base della propria decisione il fatto che il cavallo Aspen sarebbe stato sottoposto dal sig. Margi ad un programma di addestramento giudicato troppo aggressivo e gravoso tanto che in data 31/10/2014, il cavallo, dopo una impennata posta in essere per liberarsi dalla costrizione è caduto rovesciandosi a terra con la conseguente frattura di due vertebre: l'ultima sacrale e la prima coccigea.

Il sig. Margi con reclamo in data 17/7/2015 contesta la sentenza impugnata rilevando i) preliminarmente l'intervenuta violazione dell'art. 65 del regolamento di Giustizia; ii) nel merito l'insussistenza della responsabilità dell'incolpato.

All'udienza del 30/9/2015 la difesa del sig. Margi rilevava inoltre l'estinzione del presente procedimento stante la scadenza del termine di cui all'art. 56 R.D.G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e pertanto la sentenza impugnata deve essere confermata.

Preliminarmente questa Corte non reputa condivisibili i motivi di reclamo inerenti l'asserita intervenuta estinzione del procedimento per decorso del termine di cui all'art. 56 R.D.G. e l'eccezione di violazione dell'art. 65 R.D.G. avente riguardo l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente al 5/1/2015.

La prima doglianza non pare avere pregio poiché il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 56, secondo comma, è sospeso dal 1/8/2015 al 31/8/2015 per effetto della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della legge 742/1969, applicabile nel giudizio disciplinare F.I.S.E. stante il richiamo di cui all'art. 55 R.D.G.

A conforto di tale circostanza si cita inoltre la circolare interpretativa del 29 luglio 2015 a firma del Segretario Generale della F.I.S.E., Avv. Walter Caporizzi, approvata in pari data dal Consiglio



Federale, che così testualmente recita “*essendo applicabili al vigente Regolamento di Giustizia le norme comuni civilistiche in caso di necessità, si intende che i termini processuali sono sospesi, come nel diritto processuale comune, dal 1 al 31 agosto compresi di ogni anno*”.

Parimenti infondata è la seconda eccezione di rito sollevata dal sig. Margi.

Come infatti correttamente affermato nella sentenza impugnata, pur dovendosi applicare al presente giudizio l'art. 65 comma 3 del nuovo regolamento di giustizia in quanto, alla data del 1/1/2015, (giorno di entrata in vigore del nuovo R.D.G.) non risultava ancora pendente “*davanti agli organi di Giustizia presso la Federazione*”, la decorrenza del nuovo termine di 40 giorni non poteva non essere collocata se non da detta data (01 gennaio 2015), non potendosi certamente far decorrere un termine processuale prima dell'entrata in vigore della riforma.

Di conseguenza ogni atto di indagine della Procura Federale è tardivo a decorrere dal 10 febbraio 2015 con conseguente inutilizzabilità dei soli atti d'indagine compiuti dopo tale data; quelli precedentemente espletati devono considerarsi utilizzabili al fine dell'istruzione probatoria del presente giudizio.

Appaiono inoltre infondati i motivi di merito proposti nel reclamo.

Infatti, come correttamente riferito nella sentenza impugnata, dalla documentazione in atti risulta accertato che in data 31/10/2014, presso il centro ippico Casale San Nicola, in occasione dell'allenamento con la tecnica della “*doppia longe*” svolto dal sig. Margi, il cavallo Aspen è caduto a terra dopo una impennata, fratturandosi l'ultima vertebra sacrale e la prima vertebra coccigea.

Le risultanze testimoniali agli atti accertano che la causa dell'impennata è stata posta in essere da Aspen al fine di sottrarsi ad un allenamento eccessivamente gravoso ed fine di divincolarsi dalla *doppia longe*, tecnica di allenamento certamente lecita, ma applicata in tale occasione in modo troppo aggressivo e coercitivo.

Il teste Onea Gheorghe Irinel ha confermato la sopra riportata circostanza precisando che il cavallo Aspen aveva mostrato evidente disagio al particolare tipo modo di addestramento anche nei due



Federazione Italiana Sport Equestri

giorni precedenti il 31 ottobre 2014.

L'istruzione probatoria del giudizio ha inoltre dimostrato che la frattura delle due vertebre è certamente riconducibile alla caduta occorsa il 31 ottobre 2014.

La sentenza impugnata appare pertanto corretta, con motivazione ben argomentata e coerente con le risultanze istruttorie.

P.Q.M.

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

nel procedimento disciplinare n. R.G. N. 20/2015, P.A. 137/14, contro PAOLO GIANI MARGI (tessera F.I.S.E. n. 001225/B), rigetta il reclamo.

Manda alla Segreteria affinché comunichi senza indugio la presente decisione al Procuratore Federale ed al sig. Paolo Giani Margi curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2015

PRESIDENTE: F.to Avv. Roberta Leoni

CONSIGLIERE: F.to Prof. Avv. Sergio Marullo di Condojanni

CONSIGLIERE Relatore: F.to Avv. Filippo Fiorani